



UnitelmaSapienza

Università degli Studi di Roma

D.R. 241 del 12.11.2024

Il Rettore

Visto l'art. 33 dello Statuto di UnitelmaSapienza, il quale disciplina che “I regolamenti sono approvati, ove non diversamente disciplinato, dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico e, ove previsto, i Dipartimenti”;

Sentito il Senato Accademico nella seduta del 18 settembre 2024 nella quale viene presa visione della bozza del “Regolamento per le procedure di chiamata delle/dei professoressa/professori di I e II fascia, delle/dei ricercatrici/ricercatori a tempo determinato e delle/dei professoressa/professori straordinarie/i a tempo determinato presso l'Università degli Studi di Roma “UnitelmaSapienza”;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 ottobre 2024 nella quale sono state esaminate le osservazioni del Senato Accademico;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 79 del 28 ottobre 2024 nella quale è stato approvato il “Regolamento per le procedure di chiamata delle/dei professoressa/professori di I e II fascia, delle/dei ricercatrici/ricercatori a tempo determinato e delle/dei professoressa/professori straordinarie/i a tempo determinato presso l'Università degli Studi di Roma “UnitelmaSapienza”.

Decreta

È emanato, nel testo **allegato 1**, il “Regolamento per le procedure di chiamata delle/dei professoressa/professori di I e II fascia, delle/dei ricercatrici/ricercatori a tempo determinato e delle/dei professoressa/professori straordinarie/i a tempo determinato presso l'Università degli Studi di Roma “UnitelmaSapienza” con decorrenza dalla data di emanazione del presente decreto.

Visto
Il Direttore Generale

Il Rettore
Prof. Bruno Botta



REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI CHIAMATA DELLE/DEI PROFESSORESSE/PROFESSORI DI I E II FASCIA, DELLE/DEI RICERCATRICI/RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO E DELLE/DEI PROFESSORESSE/PROFESSORI STRAORDINARIE/I A TEMPO DETERMINATO PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "UNITELMASAPIENZA"

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto del codice etico e dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori:

- a. le procedure selettive di chiamata delle/dei professoressa/professori di I e II fascia indette ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- b. le procedure valutative di ricercatrici e ricercatori a tempo determinato con contratto triennale non rinnovabile ai sensi dell'art. 24, comma 5, della L. 240/2010;
- c. le procedure valutative di RTT ai fini della chiamata a professore associato;
- d. le procedure valutative per la chiamata delle/dei professoressa/professori di I e II fascia, indette ai sensi dell'articolo 24, comma 5 e 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservate, rispettivamente, alle/ai professoressa/professori di II fascia e alle/ai ricercatrici/ricercatori a tempo indeterminato con ASN in servizio presso UnitelmaSapienza;
- e. le procedure di reclutamento di ricercatrici e ricercatori a tempo determinato di cui di cui all'art. 24, comma 3, della legge 240/2010 (RTT) e di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) (RTDA) del testo previgente della legge 240/2010, previgente alla novella di cui all'art. 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
- f. le procedure per il conferimento degli incarichi di professoressa/professore straordinaria/o a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230;
- g. le chiamate dirette ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e ss.mm.ii., e le chiamate per chiara fama;
- h. le chiamate, ai sensi dell'articolo 7, comma 5-bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.



Articolo 2 - Avvio delle procedure di chiamata

Nell'ambito delle risorse economiche e della programmazione approvata dal Consiglio d'Amministrazione, il Senato delibera l'attivazione delle procedure selettive di ricercatrici/ricercatori e professoresse/professori di I e II fascia e di valutazione di ricercatrici/ricercatori e professoresse/professori di II fascia interni, ai fini della chiamata ex art. 24 cc. 5 e 6 della L. 240/2010, rispettivamente, a professoressa/professore di II fascia e a professoressa/professore di fascia. È fatto divieto di attivare procedure di chiamata senza la preventiva comunicazione dell'assegnazione delle risorse atte ad assicurare la relativa copertura finanziaria e in termini di punti organico.

La delibera del Senato Accademico di attivazione della procedura di chiamata deve contenere:

- a. gli estremi della delibera del Dipartimento nella quale sono state definite le esigenze di reclutamento in conformità con la programmazione;
- b. gli estremi della delibera del Consiglio d'Amministrazione nella quale viene accertata la relativa copertura finanziaria per il reclutamento richiesto;
- c. la posizione da ricoprire (Professoressa/Professore/ Ricercatrice/Ricercatore);
- d. l'indicazione del numero di posti per i quali è attivata la procedura di chiamata;
- e. l'indicazione del Gruppo Scientifico-disciplinare (GSD) ed eventualmente del Settore Scientifico-Disciplinare (SSD) per i quali è attivata la procedura selettiva di chiamata per cui è bandita la procedura;
- f. l'attività che il docente dovrà svolgere e la tipologia dell'impegno didattico nonché la sede;
- g. la scelta della procedura da attivare.

Articolo 3 - Disciplina dei finanziamenti esterni pubblici o privati

Gli oneri derivanti dalla chiamata di ricercatrici/ricercatori e professoresse/professori di I e di II fascia possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per le posizioni di professore di ruolo e di RTT.

La convenzione, da approvarsi con delibera del Consiglio di amministrazione, dovrà prevedere i seguenti elementi:

- a. la posizione accademica oggetto del finanziamento;
- b. il dipartimento di appartenenza e la sede di servizio;



- c. l'indicazione del Gruppo Scientifico-disciplinare ed eventualmente del Settore Scientifico-Disciplinare per i quali è bandita la procedura;
- d. le risorse messe a disposizione e la modalità del finanziamento;
- e. la durata della convenzione e quella dell'incarico;
- f. il foro competente.

La convenzione dovrà espressamente prevedere una delle seguenti modalità di finanziamento del posto:

- a. versamento in un'unica soluzione all'atto della stipula;
- b. versamento in rate annuali di cui la prima all'atto della stipula e le successive ad un anno dalla precedente.

Nel caso in cui il finanziatore sia un ente privato e scelga di corrispondere l'importo in più rate, dovrà sottoscrivere idonea fideiussione bancaria o assicurativa corrispondente al finanziamento non erogato all'atto della sottoscrizione della convenzione.

TITOLO II

PROCEDURA DI CHIAMATA AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 240/2010

Articolo 4 – Bando di selezione

Per le procedure di chiamata di cui all'art. 18 comma 1 della L. 240/2010 viene emanato, con decreto del Rettore, un bando di selezione, pubblicato sull'albo on line di Ateneo e, per estratto, sul portale del MUR e dell'U.E., nonché sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Speciale – concorsi ed esami.

Articolo 5 – Contenuto del bando

Il bando deve contenere:

- 1. il numero dei posti messi a bando;
- 2. la fascia (I e II) per la quale è richiesto il posto;
- 3. la sede di servizi;
- 4. la specificazione del Gruppo Scientifico-Disciplinare e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più SSD per i quali è indetta la procedura selettiva di chiamata;
- 5. le funzioni didattico-scientifiche richieste;
- 6. le modalità di presentazione delle domande e il termine di presentazione delle



- stesse;
7. i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura come indicato dal successivo articolo;
 8. le modalità di svolgimento della selezione, con l'indicazione dei criteri e dei parametri di valutazione;
 9. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che la/il candidata/o dovrà trasmettere fino ad un massimo di 12;
 10. la conoscenza della lingua italiana (per le/i candidate/i straniere/i) e l'eventuale indicazione della lingua straniera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche della/del candidata/o;
 11. le modalità di svolgimento dell'eventuale prova didattica;
 12. l'indicazione del Responsabile del Procedimento ed un eventuale supplente che ne fa le veci.

Articolo 6 – Requisiti di ammissione alla selezione

Alla selezione possono partecipare:

- a) le/i professoresse/professori già in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- b) le/i candidate/i che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge n. 240/2010 per il macrosettore o nel settore concorsuale o nel GSD e per le funzioni oggetto della selezione, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori. L'idoneità conseguita ai sensi della legge 210/1998 è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), della medesima legge, nonché, all'art. 1, comma 6, della legge 230/2005 e ss.mm, nel rispetto della programmazione approvata;
- c) le/gli studiosse/i stabilmente impegnate/i all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.

Non possono partecipare alla procedura coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con una/un professoressa/professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata o con il Rettore, il Direttore Generale o con una/un componente del Consiglio di Amministrazione.



I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La mancanza dei suddetti requisiti richiesti, accertata nel corso della selezione o successivamente, comporta l'esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato. Si può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione delle/dei candidate/i dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti.

Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate con le modalità previste dal Band entro 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'albo on line di Ateneo. Per comprovati motivi di urgenza è possibile indicare un termine diverso per la presentazione delle domande di partecipazione non inferiore ai 20 giorni.

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- curriculum professionale;
- titoli scientifici;
- modalità di svolgimento del programma di ricerca;
- elenco delle pubblicazioni;
- qualsiasi altro titolo ritenuto utile ai fini della valutazione.

Resta salvo quanto previsto dell'art. 18 della legge n. 240/2010.

Articolo 7 - Nomina della Commissione

Decorsi i termini per la presentazione delle domande di partecipazione da parte delle/dei candidate/i il Consiglio del Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura di valutazione comparativa, procede alla designazione dei componenti della Commissione giudicatrice (n. 3 componenti), rispettando il principio dell'equilibrata composizione di genere, nella seguente modalità:

- nomina di un membro di Commissione designato dal Dipartimento, più relativo supplente, costituito da una/un professoressa/professore di I o II fascia del SSD o del GSD;
- designazione di due cinquine, costituite per le procedure di chiamata per professoressa/professori di I fascia da una/un professoressa/professore di I fascia, e per le procedure di chiamata di professoressa/professori di II fascia da una cinquina costituita da professoressa/professore di I fascia e una seconda cinquina



da professoressa/professori di II fascia, tutti del SSD o del GSD non in servizio presso l'Ateneo.

Nel caso in cui la designazione del Dipartimento ricada, per le procedure di II fascia, una/un professoressa/professore di II fascia, le cinque saranno entrambe costituite da professoressa/professori di I fascia.

I componenti delle Commissioni sono individuati tra le/i professoressa/professori in servizio presso un'Università italiana o straniera alla data di emanazione del provvedimento di nomina.

Per le/i professoressa/professori in servizio in Università straniera l'appartenenza al SSD o al GSD è stabilita dalla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del GSD.

Hanno titolo a far parte delle Commissioni esaminatrici:

- 1) le/i professoressa/professori di I fascia in possesso dei requisiti, in termini di valori-soglia, per partecipare come Commissari all'Abilitazione Scientifica Nazionale, di cui all'art. 16 della legge 240/2010;
- 2) le/i professoressa/professori di II fascia in possesso dei requisiti, in termini di valori-soglia, per partecipare alle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, di cui all'art. 16 della legge 240/2010.

Il possesso dei suindicati requisiti di qualificazione, in base alle soglie vigenti alla data di emissione del bando, è attestato dal Consiglio di Dipartimento nella delibera.

A seguito del sorteggio del 1° estratto delle due cinque vengono individuati gli ulteriori due membri di Commissione. I 2° sorteggiati vengono designati come supplenti.

Il sorteggio viene effettuato da una apposita Commissione di durata annuale nominata dal Rettore, costituita da personale tecnico-amministrativo di UnitelmaSapienza.

Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici:

- a. le/i professoressa/professori straordinari a tempo determinato di cui al titolo VI del presente Regolamento;
- b. le/i professoressa/professori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- c. le/i professoressa/professori che sono stati condannate/i, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del



codice penale;

- d. le/i professoresse/professori che sono in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.

La Commissione di valutazione viene nominata con Decreto Rettorale pubblicato sull'albo on line di Ateneo. Le/i candidate/candidati possono presentare al Rettore istanza di ricusazione dei Commissari entro il termine perentorio del V giorno successivo dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina della Commissione sull'albo on line di Ateneo. Decorso tale termine, non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.

Per la composizione delle Commissioni si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.

Nella prima riunione, la Commissione individua al proprio interno un presidente e un segretario verbalizzante. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, anche avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale. Ai soli componenti della Commissione non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo spettano i rimborsi spese di missione, nei limiti e secondo le modalità previste dal regolamento di Ateneo per le missioni.

Articolo 8 – Modalità di svolgimento della selezione

La Commissione nella prima riunione di insediamento definisce i criteri di valutazione del *curriculum*, delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività didattica prodotta da ciascun candidato.

La Commissione, a pena di decadenza, si riunisce la prima volta entro e non oltre 15 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di ricusazione dei Commissari, tranne casi di motivata impossibilità esplicitamente dichiarati con nota del Decano della Commissione inviata al Rettore, che li accetta o li respinge con propria nota entro 3 gg dal ricevimento (nel computo di tale termine è escluso il periodo 1° agosto - 31 agosto).



La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche con i seguenti criteri:

- a) l'originalità e l'innovatività della produzione scientifica e il rigore metodologico;
- b) l'apporto individuale della/del candidata/o, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
- c) la congruenza dell'attività della/del candidata/o con le discipline ricomprese nel gruppo scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura;
- d) la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- e) la continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore.

Ai fini della predetta valutazione, la Commissione utilizza parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

La Commissione valuta, altresì, specificamente i seguenti titoli:

- a) la direzione, l'organizzazione e il coordinamento di gruppi di ricerca nazionali o Internazionali;
- b) l'attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- c) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;
- d) l'attività didattica svolta a livello universitario in Italia o all'estero presso qualificati Atenei e/o Istituzioni di Ricerca;
- e) titolarità di brevetti relativamente ai Gruppi Scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
- f) organizzazione e/o partecipazione come relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- h) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali;
- i) direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione europea o internazionale;
- j) direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste di elevata rilevanza nel GDS indicizzate su Scopus/WoS e/o classificate "A" da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel GSD.

Il verbale con l'indicazione dei criteri di valutazione viene pubblicato sull'albo online di ateneo.

Definiti i criteri di valutazione del *Curriculum*, delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività didattica, la Commissione riceve dal Responsabile del Procedimento l'elenco delle candidature validamente pervenute, ai fini della relativa dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi degli



art. 51 e 52 c.p.c.

Nel caso in cui un componente della Commissione dichiari la presenza di una situazione di incompatibilità ai sensi dei precitati articoli, subentra quale componente sostituto il membro supplente.

La Commissione, infine, procede alla valutazione collegiale dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività didattica prodotta da ciascuna/ciascun candidata/o, sulla base dei criteri individuati nella seduta preliminare.

La valutazione può prevedere, altresì, una prova didattica su argomenti inerenti temi generali e metodologici del GSD/SC di riferimento.

Articolo 9 – Termine del procedimento

La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro e non oltre 60 giorni dalla data della prima riunione. Su richiesta del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga per un massimo di 30 giorni. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti o la presentazione della richiesta di proroga, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

La Commissione Giudicatrice, dopo aver effettuato la valutazione comparativa delle/dei candidate/i, esprime i giudizi complessivi e, a maggioranza dei componenti, individua fino a un massimo di tre candidate/i valutati positivamente - ex aequo - ai fini della chiamata da parte del Dipartimento. Nel caso in cui i posti messi a bando siano più di uno, i limiti indicati sono moltiplicati per il numero dei posti messi a concorso per lo specifico settore scientifico disciplinare.

Gli atti della Commissione sono approvati con decreto rettorale.

Il decreto di nomina della Commissione giudicatrice e il decreto di approvazione atti sono pubblicati sull'albo on line di ateneo.

Qualora il Rettore riscontri vizi di forma entro il termine di 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori della commissione, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione stabilendone un termine.

Sulla base delle funzioni didattico-scientifiche dichiarate nel Bando, la proposta di chiamata della/del candidata/o vincitrice/tore avviene da parte del Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura di valutazione comparativa con voto favorevole della maggioranza assoluta delle/dei professoressse/professori di I fascia per la chiamata delle/dei professoressse/professori di I fascia, e delle/dei



professoressa/professori di I e di II fascia per la chiamata delle/dei professoressa/professori di II fascia.

Ai fini della formulazione della proposta di chiamata da parte del Dipartimento, se previsto dal bando, le/i candidate/i individuate/i dalla Commissione sono invitate/i a sostenere innanzi al Consiglio del Dipartimento medesimo, anche con modalità telematiche, un seminario relativo all'attività complessivamente svolta e alle prospettive di sviluppo. Il seminario deve essere sostenuto dalla/dal candidata/o nella lingua predeterminata nel bando di selezione. La proposta di chiamata del Dipartimento è motivata, considerati gli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione, sulla base del profilo scientifico, didattico e, ove previsto, delle attività di terza missione delle/dei candidate/i e degli elementi emersi in sede di presentazione del seminario, anche tenuto conto della coerenza del curriculum con le specifiche funzioni didattiche, scientifiche e di terza missione definite nel bando di selezione.

La proposta di chiamata dal Dipartimento è sottoposta all'approvazione con delibera del Consiglio di Amministrazione, contenente anche l'indicazione della data della presa di servizio.

Ove il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento di approvazione degli atti della Commissione, il budget per la procedura ad essa attribuito torna nella disponibilità del Consiglio di Amministrazione. Il Dipartimento non potrà richiedere nella programmazione dell'anno successivo all'approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo GSD/SC o SSD per i quali si è svolta la procedura.

TITOLO III

CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORESSA/PROFESSORE DI I E II FASCIA A SEGUITO DI VALUTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 5 E 6 DELLA LEGGE 240/2010

Articolo 10 – Procedura di valutazione

A) Procedura valutativa di ricercatrici e ricercatori a tempo determinato con contratto triennale non rinnovabile ai sensi dell'art. 24, comma 5, della L. 240/2010 ai fini della chiamata a professore associato.

Modalità di svolgimento della procedura:



1. La chiamata come professoressa/professori di ruolo di seconda fascia mediante procedura valutativa riservata alle/ai ricercatrici/ricercatori a tempo determinato con contratto triennale non rinnovabile, ex art. 24, comma 3, lett. b), in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, si effettua in coerenza all'art. 24, comma 5, della legge 240/2010;
2. La valutazione della/del ricercatrice/ricercatore titolare del contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, verrà effettuata nel terzo anno di contratto. A tal fine la/il ricercatrice/ricercatore TD di tipologia b) dovrà presentare al Consiglio di Dipartimento, prima della scadenza del contratto, una relazione sull'attività svolta nel triennio e tenere una lezione, in seduta aperta al pubblico, della durata di 45 minuti.
La valutazione sarà effettuata da una Commissione costituita da due professoressa/professori di prima fascia e da una/un professoressa/professore di seconda fascia del dipartimento interessato sulla base della relazione presentata dalla/dal ricercatrice/ricercatore TD di tipologia b) e in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale.
Non possono far parte delle Commissioni di cui al presente articolo coloro che siano componenti in carica delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica alle funzioni di professoressa/professore universitario di prima e di seconda fascia.
3. Le Commissioni giudicatrici sono costituite garantendo l'equilibrata rappresentanza di genere e nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. A tal fine ogni Commissario deve autocertificare l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi nei confronti del candidato. La Commissione è tenuta a concludere i propri lavori entro un mese dall'emanazione del provvedimento di nomina.
4. La valutazione della/del candidata/o prevede altresì obbligatoriamente una prova didattica (lezione) avente ad oggetto un argomento su cui sviluppare la lezione a scelta della/del candidata/o tra tre differenti argomenti inerenti temi generali e metodologici del GSD/SC di riferimento, che saranno comunicati allo stesso con anticipo di 24 ore rispetto alla data di svolgimento della prova.
5. La valutazione della/del candidata/o prevede un motivato giudizio analitico sul curriculum, sulla produzione scientifica e sui servizi prestati in relazione ad attività didattiche, di ricerca e gestionali.



6. L'accertamento della regolarità degli atti della Commissione compete al Rettore.
7. In caso di esito positivo della suddetta valutazione, il Dipartimento proporrà la chiamata della/del ricercatrice/ricercatore TD di tipologia b) nel ruolo delle/dei professoressa/professori associate/i al Consiglio di Amministrazione, il quale delibererà previa verifica delle risorse disponibili e tenendo conto della programmazione triennale del fabbisogno del personale.
8. In caso di approvazione della chiamata di cui al punto 6) la/il ricercatrice/ricercatore a tempo determinato titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrata/o nel ruolo delle/dei professoressa/professori associate/i.
9. Dal momento del passaggio al ruolo di Professoressa/Professore associata/o e fino ai tre anni successivi, non sarà possibile, per la/il medesima/o, presentare istanza di mobilità a Dipartimento differente da quello di appartenenza.
10. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell'ateneo.

B) Valutazione di RTT ai fini della chiamata a professore associato.

1. Nei limiti delle risorse di programmazione e assunzionali disponibili, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessata/o, la/il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professoressa/professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e) della legge 240/2010.
La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, e prevede in ogni caso lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del GSD/settore concorsuale.
2. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell'ateneo.
3. I soggetti, in possesso dei requisiti, che intendono essere valutati ai fini della chiamata a professoressa/professori di seconda fascia, devono presentare apposita domanda al Rettore. Alla domanda le/gli interessate/i devono allegare una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca, gestionali svolte nel periodo di servizio.
4. La Commissione giudicatrice, costituita da due professoressa/professori di prima fascia e da una/un professoressa/professore di seconda fascia del dipartimento interessato, è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato.
5. Il Consiglio del Dipartimento interessato, nella composizione limitata alle professoressa/professori di prima e seconda fascia, designa, a scrutinio palese e



con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, una Commissione composta da tre membri interni, tra i quali almeno due di prima fascia inquadrati nel GSD oggetto del bando.

6. Non possono far parte delle Commissioni di cui al presente articolo coloro che siano componenti in carica delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica alle funzioni di professoressa/professore universitaria/o di prima e di seconda fascia.
7. Le Commissioni giudicatrici sono costituite garantendo l'equilibrata rappresentanza di genere e nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. A tal fine ogni Commissario deve autocertificare l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi nei confronti della/del candidata/o. La Commissione è tenuta a concludere i propri lavori entro un mese dall'emanazione del provvedimento di nomina.
8. La valutazione della/del candidata/o prevede un motivato giudizio analitico sul curriculum, sulla produzione scientifica e sui servizi prestati in relazione ad attività didattiche, di ricerca e gestionali, sulla base dei criteri previsti dal DM 344/2011.
9. La valutazione della/del candidata/o prevede altresì obbligatoriamente una prova didattica (lezione) avente ad oggetto un argomento su cui sviluppare la lezione a scelta della/del candidata/o tra tre differenti argomenti inerenti temi generali e metodologici del GSD/SC di riferimento, che saranno comunicati alla/o stessa/o con anticipo di 24 ore rispetto alla data di svolgimento della prova.
10. In caso di esito positivo della valutazione, la Commissione propone al Consiglio di Dipartimento la chiamata della/del candidata/o all'inquadramento nel ruolo della/del professoressa/professore associata/o.
11. L'accertamento della regolarità degli atti della Commissione compete al Rettore.
12. Il Consiglio del Dipartimento interessato, a seguito dell'esito positivo della valutazione da parte della Commissione, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata della/del candidata/o nel ruolo di professoressa/professore associata/o. Dal momento del passaggio al ruolo di Professoressa/Professore associata/o e fino ai tre anni successivi, non sarà possibile, per la/il medesima/o, presentare istanza di mobilità a Dipartimento differente da quello di afferenza.

C) Procedure di valutazione di ricercatrici e ricercatori a tempo indeterminato e di professoresse/professori di II fascia interni, ai fini della chiamata a professoressa/professore di II e I fascia ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6 della legge 240/2010.



Nell'ambito delle risorse economiche messe a disposizione dal Consiglio d'Amministrazione, della programmazione approvata e delle relative proposte di reclutamento, il Senato Accademico può attivare procedure di valutazione di ricercatrici/ricercatori a tempo indeterminato e di professoresse/professori di II fascia interni, ai fini della chiamata a professoressa/professore di II e I fascia ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6 della legge 240/2010.

La delibera del Senato Accademico di attivazione della procedura di chiamata deve contenere:

- a) gli estremi della delibera del Dipartimento nella quale sono state definite le esigenze di reclutamento delle/dei nuove/i professoresse/professori;
- b) gli estremi della delibera del Consiglio d'Amministrazione nella quale viene accertata la relativa copertura finanziaria per il reclutamento richiesto;
- c) presupposti di legge per cui si è fatto ricorso all'istituto della procedura di reclutamento valutativa ai sensi dell'art. 24, commi 5 o 6, della legge n. 240/2010;
- d) l'indicazione del numero di posti per i quali è attivata la procedura valutativa;
- e) l'indicazione del Gruppo Scientifico-disciplinare (GSD) ed eventualmente del Settore Scientifico-Disciplinare (SSD) per i quali è indetta la procedura;
- f) i criteri utilizzati per la valutazione dei candidati;
- g) il numero massimo delle pubblicazioni che possono essere selezionate dalla/dal candidata/o per la valutazione di merito e il relativo arco temporale di riferimento;
- h) i termini entro i quali inoltrare domanda di partecipazione alla procedura valutativa;
- i) la data di effettivo inquadramento in ruolo.

Hanno titolo a partecipare alle procedure valutative di chiamata di professoresse/professori di I e di II fascia, rispettivamente, le/i professoresse/professori di II fascia e le/i ricercatrici/ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso UnitelmaSapienza in possesso dell'ASN per il SC/GSD, ovvero per uno dei SSD ricompresi nel medesimo GSD, e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per le funzioni superiori, e comunque in possesso dei requisiti curriculari minimi stabiliti dal bando.

A seguito della deliberazione della procedura valutativa interna, i candidati presentano direttamente al Rettore la relativa domanda di partecipazione.

Il Rettore, verificato il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione, invia le relative domande al Consiglio di Dipartimento il quale, tramite una Commissione nominata dal Consiglio stesso, procede alla valutazione delle/dei candidate/i ai fini



della chiamata nel ruolo di professoressa/professore di I e II fascia.

Per la valutazione delle/dei ricercatrici/ricercatori a tempo indeterminato ai fini della chiamata a professoressa/professore di II fascia, la commissione è composta da due professoresse/professori di prima fascia e da una professoressa/professore di seconda fascia afferente/i al dipartimento interessato.

Per la valutazione delle/dei professore/professori di seconda fascia ai fini della chiamata a professoressa/professore di prima fascia il Consiglio del Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura di valutazione comparativa, procede alla designazione dei tre componenti della Commissione giudicatrice secondo le stesse modalità definite, per le procedure selettive, nell'Art. 7 del presente regolamento.

La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro e non oltre 45 giorni dalla data di trasmissione delle domande al Consiglio di Dipartimento. Su richiesta del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga per un massimo di 30 giorni. La valutazione prevede in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare (GSD) di riferimento.

Articolo 11- Procedura di chiamata

Il Consiglio di Dipartimento effettua la proposta di chiamata e trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione che delibera determinando anche la data della presa di servizio. Alla procedura di chiamata è data pubblicità sull'albo online di Ateneo.

TITOLO IV CHIAMATE DIRETTE E PER CHIARA FAMA

Articolo 12 - Procedura di chiamata diretta o per chiara fama

Nell'ambito delle risorse economiche messe a disposizione dal Consiglio d'Amministrazione, della programmazione approvata e delle relative proposte di reclutamento, il Dipartimento o il Senato Accademico può richiedere l'attivazione di procedure di chiamata diretta o per chiara fama di professoresse/professori di I e II fascia.

Nel caso di proposta da parte di un Dipartimento, la proposta dovrà essere sottoposta al parere del Senato Accademico.



La delibera di chiamata diretta o per chiara fama, approvata dalla maggioranza assoluta delle/dei professoressa/professori di prima fascia per la chiamata delle/dei professoressa/professori di I fascia, e delle/dei professoressa/professori di I e II fascia per la chiamata delle/dei professoressa/professori di II fascia, deve essere approvata con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione e deve contenere:

- il curriculum della/o studiosa/o destinataria/o della chiamata;
- la tipologia di chiamata secondo l'art. 1 comma 9 della Legge n. 230/2005 e ss.mm.ii;
- l'indicazione del Gruppo Scientifico-disciplinare ed eventualmente del Settore Scientifico-Disciplinare per cui è bandita la procedura per i quali è indetta la procedura di chiamata diretta o per chiara fama viene proposta;
- in caso di chiamata diretta, fatta salva l'ipotesi per la chiamata per chiara fama, l'attestazione del possesso da parte della/o studiosa/o dell'Abilitazione Scientifica Nazionale o quanto meno dei requisiti, in termini di valori-soglia, prescritti per il conseguimento dell'ASN per la fascia e per lo specifico Gruppo Scientifico-disciplinare ed eventualmente del Settore Scientifico-Disciplinare per i quali è proposta la chiamata diretta;
- la descrizione delle qualità e della personalità scientifica dello studioso per il quale si propone la chiamata diretta o per chiara fama;
- l'indicazione dei contributi scientifici apportati dallo studioso, i risultati ottenuti ed il loro riconoscimento in ambito internazionale.

L'avviso di chiamata diretta o per chiara fama, viene disposto con Decreto Rettorale e viene pubblicato sull'albo on line di Ateneo. L'avviso deve contenere l'invito a presentare la manifestazione di interesse alla chiamata diretta o per chiara fama, corredato da *curriculum* professionale in formato europeo, attestante la posizione ricoperta, le attività didattiche svolte, le ricerche promosse, le pubblicazioni effettuate e corredato da un certificato di servizio, rilasciato dall'Istituzione di appartenenza, con l'indicazione della qualifica rivestita e della relativa decorrenza. Le dichiarazioni d'interesse all'Avviso devono essere presentate esclusivamente per via telematica con le modalità e nei termini previsti dall'avviso stesso.

Il Rettore, a seguito della deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, formula specifica richiesta di nulla osta al Ministro dell'Università e della Ricerca. In caso di parere favorevole da parte del MUR, il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina della/del Professore/Professoressa nella fascia di spettanza, determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale



anzianità di servizio nel ruolo o nella posizione accademica equipollente al ruolo di attuale inquadramento e di valutazioni di merito.

Non possono essere destinatari di chiamata diretta o per chiara fama coloro che, al momento dell'approvazione della proposta di chiamata, abbiano affinità fino al quarto grado, compreso con una/un professoressa/professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata o con il Rettore, il Direttore Generale o con una/un componente del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

PROCEDURA DI CHIAMATA DI RICERCATRICI/RICERCATORI UNIVERSITARI AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, DELLA LEGGE 240/2010 E AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, LETT. A, DEL TESTO PREVIGENTE DELLA LEGGE 240/2010.

Articolo 13 – Bando di selezione

Per le procedure di chiamata di cui all'art. 24, comma 3, della legge 240/2010 (RTT) e di cui all'art. 24, comma 3, lett. a, del testo previgente della richiamata legge (RTDA) viene emanato, con decreto del Rettore, un bando di selezione, pubblicato sull'albo on line di Ateneo e, per estratto, sul portale del MUR e dell'U.E., nonché sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Speciale – concorsi ed esami, nel rispetto dell'applicazione della normativa di dettaglio disciplinante la materia.

Articolo 14 – Contenuto del bando

Il bando deve contenere:

- a) il numero dei posti messi a bando;
- b) la sede di servizio;
- c) Gruppo Scientifico-disciplinare ed eventualmente del Settore Scientifico-Disciplinare;
- d) le funzioni didattico-scientifiche richieste;
- e) le modalità di presentazione delle domande e il termine di presentazione delle stesse;
- f) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura come indicato dal successivo articolo;
- g) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere



- fino ad un massimo di 12;
- h) le modalità di svolgimento della selezione, con l'indicazione dei criteri e dei parametri di valutazione;
 - i) modalità e termini della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica;
 - j) la conoscenza della lingua italiana (per i candidati stranieri) e l'eventuale indicazione della lingua straniera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
 - k) l'indicazione del Responsabile del Procedimento.

Articolo 15 – Requisiti di ammissione alla selezione

Alla selezione possono partecipare le/i candidate/i possessori del titolo di dottoressa/dottore di ricerca o titolo equivalente, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato, come professoressse/professori universitari di I o II fascia o come ricercatrici/ricercatori, ancorché cessati dal servizio, nonché dei soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui di cui all' art. 24, comma 3, della legge 240/2010.

La mancanza dei suddetti requisiti, accertata nel corso della selezione o successivamente, comporta l'esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato. Si può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione delle/dei candidate/i dalla procedura per difetto dei requisiti.

Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate con le modalità previste dal Bando entro 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul albo on line di Ateneo. Per comprovati motivi di urgenza è possibile indicare un termine inferiore per la presentazione delle domande di partecipazione non inferiore ai 20 giorni.

Articolo 16 – Nomina della Commissione

Decorsi i termini per la presentazione delle domande di partecipazione da parte delle/dei candidate/i, il Consiglio del Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura di valutazione comparativa, procede alla designazione dei tre componenti della Commissione giudicatrice, rispettando il principio dell'equilibrata composizione di genere, nella seguente modalità:



- designazione di un membro interno di Commissione più relativo supplente, costituito da una/un professoressa/professore di I o II fascia del SSD o del GSD;
- designazione di due cinquine, l'una costituita da sole/i professoresses/professori di I fascia, l'altra da sole/i professoresses/ professori di II fascia, tutti del SSD o del GSD; nel caso di designazione di una/un professoressa/professore di seconda fascia come membro interno, le due cinquine saranno costituite esclusivamente da professoresses/professori di prima fascia.

A seguito del sorteggio del 1° estratto delle due cinquine vengono individuati gli ulteriori due membri di Commissione. I 2° sorteggiati vengono designati come supplenti.

Il sorteggio viene effettuato da una apposita Commissione di durata annuale nominata dal Rettore, costituita da personale tecnico-amministrativo di UnitelmaSapienza.

La Commissione viene nominata con Decreto Rettorale e pubblicata sull'Albo on line di Ateneo. Le/i candidate/i possono presentare al Rettore istanza di riconsiliazione dei Commissari entro il termine perentorio del V giorno successivo dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina della Commissione sull'Albo on line di Ateneo. Decorso tale termine, non sono ammesse istanze di riconsiliazione dei Commissari. Per la composizione delle Commissioni si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi previsti dalla legge e previsti dal presente regolamento. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.

La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza. La Commissione può avvalersi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale, con il limite dei 2/3 dei Commissari ad eccezione della seduta relativa alla discussione pubblica delle/dei candidate/i più meritevoli. Ai soli componenti della Commissione non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo spettano i rimborsi spese di missione, nei limiti e secondo le modalità previste dal regolamento di Ateneo per le missioni.

Articolo 17 – Modalità di svolgimento della selezione

La Commissione nella prima riunione definisce i criteri di valutazione dei titoli, del curriculum, delle pubblicazioni scientifiche, ivi compresa la tesi di dottorato, e del



colloquio pubblico delle/dei candidate/i.

La Commissione, a pena di decadenza, si riunisce la prima volta entro e non oltre 15 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di ricusazione dei Commissari, tranne casi di motivata impossibilità esplicitamente dichiarati con nota del Decano della Commissione inviata al Rettore, che li accetta o li respinge con propria nota entro 3 gg dal ricevimento (nel computo di tale termine è escluso il periodo 1° agosto - 31 agosto). La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro e non oltre 60 giorni dalla data della prima riunione. Su richiesta del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga per un massimo di 30 giorni. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti o la presentazione della richiesta di proroga, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche con i seguenti criteri:

- a) l'originalità e l'innovatività della produzione scientifica e il rigore metodologico;
- b) l'apporto individuale della/del candidata/o, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
- c) la congruenza dell'attività della/del candidata/o con le discipline ricomprese nel gruppo scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura;
- d) la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- e) la continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore.

Ai fini della predetta valutazione, la Commissione utilizza parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

La Commissione valuta, altresì, specificamente i seguenti titoli:

- a) la direzione, l'organizzazione e il coordinamento di gruppi di ricerca nazionali o Internazionali;
- b) l'attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- c) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;
- d) l'attività didattica svolta a livello universitario in Italia o all'estero;
- e) titolarità di brevetti relativamente ai Gruppi Scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
- f) organizzazione e/o partecipazione come relatrice/relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;



- h) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali;
- i) direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione europea o internazionale;
- j) direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste di elevata rilevanza nel GDS indicizzate su Scopus/WoS e/o classificate "A" da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel GSD.

Il verbale con l'indicazione dei criteri di valutazione viene pubblicato sull'Albo on line di ateneo.

Un volta definiti i criteri di valutazione, La Commissione riceve dal Responsabile del Procedimento l'elenco delle candidature validamente pervenute, ai fini della relativa dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi e le/i concorrenti, ai sensi degli art. 51 e 52 c.p.c.

Nel caso in cui una/un componente della Commissione dichiara la presenza di una situazione di incompatibilità ai sensi dei precitati articoli, subentra quale componente sostituto il membro supplente.

Successivamente, la Commissione procede alla valutazione comparativa dei titoli, del *Curriculum* e delle pubblicazioni scientifiche prodotta dalle/dai candidate/i, sulla base dei criteri indicati nella seduta preliminare.

A seguito delle valutazioni preliminari delle/dei candidate/candidati, la Commissione ammette le/i candidate/candidati più meritevoli ad una discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. Nella medesima riunione è prevista anche una prova orale volta ad accertare la conoscenza della lingua straniera indicata nel bando.

La Commissione individua, con adeguata motivazione, un numero tra il 10 e il 20 per cento del numero dei candidati da ammettere alla suddetta discussione pubblica. Le/i candidate/candidati sono tutti ammessi alla discussione pubblica qualora il loro numero sia pari o inferiore a 6.

L'avviso di convocazione alla discussione pubblica deve essere notificato a mezzo pec ai/alle singole/singoli candidate/candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui tale discussione deve essere sostenuta.

La discussione pubblica da parte delle/dei candidate/candidati si svolge obbligatoriamente presso la sede legale di UnitelmaSapienza. La Commissione, previa autorizzazione del Rettore, può unanimemente stabilire una sede diversa dove effettuare la prova.

Per comprovati motivi di salute ed in ottemperanza alle esigenze didattiche di UnitelmaSapienza, la Commissione può autorizzare, su richiesta esplicita delle/dei



candidate/i, un differimento della data della discussione pubblica ad un termine indicato direttamente dalla Commissione medesima.

Il colloquio non può essere svolto per via telematica da parte delle/dei candidate/i, salvo casi eccezionali ed imprevedibili, espressamente autorizzati dal Rettore con decreto.

Articolo 18 – Termine del procedimento

La Commissione procede ad una valutazione collegiale della discussione pubblica di ciascuna/ciascun candidata/o e successivamente formula un giudizio complessivo sulla base della pregressa valutazione dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche. La Commissione Giudicatrice, dopo aver effettuato la valutazione comparativa delle/dei candidate/i, esprime i giudizi complessivi e, a maggioranza dei componenti, individua fino a un massimo di tre candidate/i valutate/i positivamente - ex aequo - ai fini della chiamata da parte del Dipartimento. Nel caso in cui i posti messi a bando siano più di uno, i limiti indicati sono moltiplicati per il numero dei posti messi a concorso per lo specifico settore scientifico disciplinare.

Gli atti della Commissione sono approvati con decreto rettorale.

Il decreto di nomina della Commissione giudicatrice e il decreto di approvazione atti sono pubblicati sull'Albo on line di ateneo.

Qualora il Rettore riscontri vizi di forma entro il termine di 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori della Commissione, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione stabilendone un termine.

Sulla base delle funzioni didattico-scientifiche dichiarate nel Bando, la proposta di chiamata della/del candidata/o vincitrice/vincitore avviene da parte del Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura di valutazione comparativa con voto favorevole della maggioranza assoluta delle/dei professoressa/professori e approvazione della stessa con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, contenente anche l'indicazione della data della presa di servizio.

Ove il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento di approvazione degli atti della Commissione, il budget per la procedura ad essa attribuito torna nella disponibilità del Consiglio di Amministrazione. Il Dipartimento non potrà richiedere nella programmazione dei tre anni successivi la copertura di un ruolo per il medesimo GSD/SC o SSD per i quali si è svolta la procedura.



Il contratto per la funzione di ricercatrice/ricercatore universitario a tempo determinato RTT deve in ogni caso essere stipulato entro il termine perentorio di 90 giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi l'Università non potrà bandire nuove procedure di selezione per il medesimo GSD/SC in relazione al Dipartimento interessato.

La presa di servizio della/del candidata/o vincitrice/vincitore avviene con decreto rettorale all'inizio dell'anno accademico, salvo diversa motivata esigenza.

TITOLO VI

PROCEDURE DI CHIAMATA DELLE/DEI PROFESSORESSE/PROFESSORI STRAORDINARIE/I A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 12, DELLA LEGGE 230/2005.

Articolo 19 – Stipula della convenzione

Il Consiglio di Dipartimento, al fine di realizzare specifici programmi di ricerca può proporre al Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo del Senato Accademico, l'attivazione di convenzioni con enti pubblici o privati, che prevedano l'istituzione temporanea di posti di professoressa/professore straordinaria/o con oneri economici interamente a carico dei suddetti enti.

La convenzione deve espressamente definire:

- il programma di ricerca e il relativo ambito disciplinare;
- il numero di posizioni finanziate, il relativo regime d'impegno, il gruppo scientifico-disciplinare ed eventualmente il settore scientifico-disciplinare (GSD) di inquadramento;
- il dipartimento di afferenza e la sede di servizio;
- le risorse messe a disposizione e gli importi;
- la durata della convenzione e quella dell'incarico;
- Il foro competente.

Articolo 20 - Modalità di finanziamento

La convenzione deve espressamente prevedere una delle seguenti modalità di finanziamento:

- a) versamento in un'unica soluzione all'atto della stipula;



b) versamento in rate annuali di cui la prima all'atto della stipula e le successive ad un anno dalla precedente.

Nel caso in cui il finanziatore sia un ente privato e scelga di corrispondere l'importo in più rate, dovrà sottoscrivere idonea fideiussione bancaria o assicurativa corrispondente al finanziamento non erogato all'atto della sottoscrizione.

Articolo 21 - Modalità di conferimento dell'incarico

L'incarico di professoressa/professore straordinaria/o può essere conferito nella seguente modalità:

1. conferimento diretto, attraverso una proposta unilaterale formulata direttamente dall'ente finanziatore con l'indicazione del soggetto destinatario dell'incarico;
2. bando di selezione, emanato con Decreto Rettorale e pubblicato sull'Albo on line di ateneo. Il bando dovrà contenere i seguenti elementi:
 - il numero delle posizioni da coprire;
 - il gruppo scientifico-disciplinare e l'eventuale settore scientifico-disciplinare;
 - il programma di ricerca;
 - il Dipartimento di afferenza e la sede di servizio;
 - il regime di impegno a tempo pieno o definito;
 - il trattamento economico e contributivo;
 - i requisiti e i titoli di ammissione alla selezione;
 - le modalità e il termine di presentazione delle domande.

Articolo 22 - Requisiti soggettivi per il conferimento dell'incarico di professore straordinario

L'incarico di professoressa/professore straordinaria/o può essere conferito a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) soggetti che abbiano conseguito l'idoneità, ai sensi della Legge 210/98 per la fascia delle/dei professoresse/professori ordinari in settori scientifico-disciplinari e/o settori concorsuali coerenti con il programma di ricerca oggetto della convenzione;
- 2) soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010, per la fascia delle/dei professoresse/professori ordinarie/i in settori scientifico-disciplinari e/o settori concorsuali coerenti con il programma di ricerca oggetto della convenzione;



- 3) soggetti che siano in possesso di elevata qualificazione scientifica e/o professionale, specificamente documentata, coerente con il programma di ricerca della convenzione.

Articolo 23 - Nomina di una Commissione di valutazione

Le candidature, sia in caso di conferimento diretto che attraverso una procedura selettiva, sono valutate da una apposita Commissione. Per la nomina, la composizione ed i lavori della Commissione si applicano le disposizioni contenute nell'art. 7 del presente Regolamento avente ad oggetto le procedure di chiamata ai sensi dell'art. 18 della legge 240/2010.

Articolo 24 - Trattamento giuridico ed economico

È riconosciuto, al soggetto titolare dell'incarico, per tutto il periodo di durata del rapporto, il regime giuridico ed economico della/del professoressa/professore ordinaria/o di ruolo. La retribuzione complessiva base è pari a quella stabilita per la/il professoressa/professore ordinaria/o in classe 0. Possono essere previste eventuali integrazioni a detta retribuzione a valere sui fondi della convenzione, da riconoscere a titolo di emolumenti accessori alla retribuzione base. La retribuzione complessiva base resta invariata per tutta la durata del rapporto.

Le/i titolari degli incarichi sono escluse/i dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche previste dallo Statuto di UnitelmaSapienza e non acquisiscono diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Ateneo.

TITOLO VII

PROCEDURE DI CHIAMATA DI PROFESSORESSE/PROFESSORI DI I E II FASCIA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 5 – BIS DELLA LEGGE N.240/2010.

Articolo 25 – Attivazione della procedura di chiamata

Nell'ambito delle risorse economiche e della programmazione approvata dal Consiglio d'Amministrazione, il Senato può procedere alla chiamata di:

- a) professoressa/professori ordinarie/i e associate/i, in servizio da almeno cinque anni presso altre Università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- b) studiose/i stabilmente impegnate/i all'estero in attività di ricerca o di



- insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso Università straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'Università e della Ricerca;
- c) dirigenti di ricerca e prime/i ricercatrici/ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca, nonché i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza, che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica e che siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il GSD/SC e la fascia a cui si riferisce la procedura.

Per le chiamate di professoressa/professori ordinarie/i, alle/ai candidate/i è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti Commissari per le procedure di abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Articolo 26 – Bando e conferimento della chiamata

Le chiamate di cui al precedente articolo sono effettuate attraverso un bando di selezione emanato con Decreto Rettorale e pubblicato sull'Albo on line di ateneo. Il bando deve contenere i seguenti elementi:

- a) la posizione oggetto della chiamata, con riferimento alla fascia e al gruppo scientifico- disciplinare di interesse in relazione alle esigenze di cui alla lettera c) che segue;
- b) i requisiti di ammissione delle/dei candidate/i alla procedura;
- c) le informazioni in ordine alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione che la proposta progettuale deve soddisfare;
- d) i criteri di valutazione delle proposte progettuali presentate;
- e) il termine di presentazione delle candidature;
- f) la precisazione che la presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Università;
- g) ogni altra indicazione ritenuta utile per la procedura.



Articolo 27 – Commissione di valutazione

La valutazione delle candidature avviene ad opera di una Commissione. Per la cui nomina, composizione e modalità dei lavori della Commissione si applicano le disposizioni contenute nell'art. 7 del presente Regolamento.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 28 - Disposizioni transitorie e finali ed entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua emanazione mediante decreto rettorale. Dalla data della sua entrata in vigore è abrogato il Titolo I "Reclutamento del personale docente e ricercatore" del "Regolamento sul personale docente e ricercatore dell'Università UnitelmaSapienza", approvato con D.P. 10 del 28 maggio 2015.

Le procedure già indette alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinate sulla base della previgente disciplina regolamentare fatta eccezione per la procedura di chiamata disciplinata dagli art. 9 e 18, ultimo comma, del presente regolamento.

Per tutto quanto non previsto dal seguente Regolamento, si applicano le disposizioni normative di legislazione universitaria in materia, ove compatibili con la natura giuridica privata di UnitelmaSapienza.

